

Deliberazione 22 novembre 2010 – VIS 157/10

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 2, comma, 20, lett. c.), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti di Sangroservizi S.r.l.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 novembre 2010

Visti:

- l'art. 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 14 aprile 1999, n. 42/99;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2007, n. 124/07;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2007, n. 204/07;
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2007, n. 227/07;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2007, n. 301/07;
- la deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08.

Fatto

1. L'esame degli elementi acquisiti nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva conclusa con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 settembre 2007, n. 227/07 ha evidenziato che la società Sangroservizi S.r.l ha dichiarato, sotto la propria responsabilità, di non aver esposto il valore del c.d. coefficiente M nelle bollette, destinate ai propri clienti finali, emesse nell'anno 2006, per 3 (tre) località (Atessa – ID 4820; Paglieta – ID 4972; San Vito Chietino – ID 4355).

2. Inoltre, non risultava che la predetta condotta fosse cessata, con la conseguente perdurante lesione del diritto dei clienti finali alla trasparenza dei propri documenti di fatturazione.
3. Pertanto, con deliberazione n. 301/07, l'Autorità ha avviato, nei confronti di Sangroservizi, un procedimento per:
 - irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'obbligo di esporre in bolletta il valore del coefficiente M applicato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della deliberazione n. 237/00, successivamente recepito dalle deliberazioni n. 207/02 e n. 138/03 (punto 1, lettera a);
 - ordinare alla medesima società di indicare nelle bollette destinate ai propri clienti finali, cui deve applicarsi il predetto coefficiente, il valore del predetto coefficiente effettivamente praticato (punto 1, lettera b).
4. Con la medesima deliberazione n. 301/07 (punto 2), l'Autorità ha, inoltre, intimato alla società di indicare, nelle more del procedimento, sin dalla prima fattura utile e per la località, il valore del coefficiente M applicato, dandone immediata comunicazione al responsabile del procedimento.
5. Nell'ambito del procedimento, oltre agli elementi richiamati nella deliberazione di avvio, è stata acquisita una nota in data 16 gennaio 2008 (prot. Autorità n. 1030).
6. Con nota in data 24 settembre 2009 (prot. Autorità n. 55125) il responsabile del procedimento ha comunicato alla società le risultanze istruttorie ai sensi dell'art.16, comma 1, del DPR n. 244/01.
7. In data 28 luglio 2010 si è svolta l'audizione finale davanti al Collegio, durante la quale la società è stato consentito alla società di produrre una ulteriore memoria acquisita nella medesima data (prot. Autorità n. 27152).

Valutazione giuridica

8. Nell'ambito della regolazione tariffaria del servizio di fornitura del gas naturale ai clienti del mercato vincolato, definita dall'Autorità con deliberazione n. 237/00, in particolare, per i clienti finali dotati di gruppi di misura volumetrici con misura del gas in bassa pressione, non provvisti di correttori ed appartenenti ad una classe inferiore alla classe G40, l'art.17, comma 1, della deliberazione n. 237/00 ha:
 - istituito un coefficiente di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica (c.d. coefficiente M);
 - imposto che tale coefficiente sia utilizzato dagli esercenti l'attività di vendita ai clienti del mercato vincolato, per convertire le relative quote tariffarie (originariamente rapportate all'energia) in quote tariffarie rapportate ai volumi.
9. Il coefficiente M è stato calcolato utilizzando una formula derivata dalla letteratura tecnica, ed è stato riportato in tabelle che ne forniscono, per ciascuna zona climatica, il valore in funzione della temperatura e dell'altitudine della località.
10. I valori di tale coefficiente sono stati fissati nell'Allegato 2 (richiamato dall'art.17, comma 1) alla deliberazione n. 237/00, in apposite tabelle che li individuano per ciascuna zona climatica in funzione della temperatura e dell'altitudine della località.
11. L'art.17, comma 3, della medesima deliberazione ha integrato la disciplina sulla trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di gas naturale, di cui alla deliberazione n. 42/99, prevedendo che il coefficiente M applicato sia riportato nella bolletta destinata ai clienti finali.

12. Con l'estensione della qualifica di cliente idoneo a tutti i clienti (prevista dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164) l'Autorità, con la deliberazione n. 207/02, ha mantenuto la disciplina sopra richiamata, ivi incluso l'obbligo di cui all'art.17, comma 3, della deliberazione n. 237/00, prevedendo, in particolare che:
- ai clienti finali che alla data del 31 dicembre 2002 facevano parte del mercato vincolato, l'esercente l'attività di vendita continui ad applicare le condizioni economiche di fornitura definite sulla base della deliberazione n. 237/00, sino a quando i predetti clienti non esercitino il diritto di scegliere un nuovo fornitore (art.1, commi 1 e 2);
 - i medesimi esercenti offrano ai clienti finali con consumi sino a 200.000 Smc, unitamente alle condizioni di fornitura dai medesimi predisposte, anche le condizioni definite sulla base della medesima deliberazione n. 237/00 (art.1, comma 3).
13. Conseguentemente, a decorrere dall'1 gennaio 2003 l'esercente l'attività di vendita è tenuto ad applicare il coefficiente M e ad esporre il valore nelle relative bollette, ai propri clienti finali che hanno titolo all'applicazione delle condizioni economiche di fornitura definite sulla base dei criteri dell'Autorità (o in forza dell'obbligo posto dall'art.1, commi 1 e 2, della deliberazione n. 207/02, ovvero in quanto hanno accettato la relativa proposta formulata ai sensi del comma 3 del medesimo articolo).
14. Inoltre, con deliberazione n. 138/03, l'Autorità ha adottato nuovi criteri per la definizione delle condizioni economiche di fornitura, in sostituzione di quelli di cui alla deliberazione n. 237/00, confermando tuttavia la disciplina sul coefficiente M di cui all'art.17 della deliberazione n. 237/00.
15. Sangroservizi avrebbe pertanto dovuto esporre il valore del coefficiente M nelle bollette emesse nell'anno 2006, destinate ai propri clienti finali serviti nelle località sopra indicate.
16. Invece, dalla documentazione acquisita, risulta – per espressa ammissione della parte – che la società ha ommesso di esporre nelle predette bollette il valore del coefficiente M.
17. Peraltro, Sangroservizi afferma quanto segue:
- (a) la condotta della società non sarebbe punibile in quanto l'Autorità avrebbe contestato la violazione oltre il termine perentorio, di cui all'art. 14 della legge n. 689/8, di 90 giorni dall'accertamento dell'illecito; secondo la società, infatti, tale accertamento sarebbe avvenuto il 19 luglio 2007, con l'acquisizione da parte dell'Autorità della dichiarazione di Sangroservizi di non esporre il coefficiente M in bolletta; tale omissione sarebbe invece stata contestata con la notifica alla società della deliberazione n. 301/07 avvenuta nel dicembre 2007;
 - (b) l'Autorità non ha osservato i termini di chiusura del procedimento, individuati dalla deliberazione n. 301/07, protraendolo per un termine irragionevole;
 - (c) la società avrebbe comunque sempre applicato il coefficiente M nei valori corretti, senza pertanto determinare alcun pregiudizio per i propri clienti.
18. Gli argomenti di Sangroservizi non sono idonei ad escludere i presupposti per l'adozione del provvedimento sanzionatorio prospettato nella deliberazione n. 301/07.
19. In primo luogo, non può accogliersi l'argomento della tardività della notifica atteso che la disciplina dell'art. 14 della legge n. 689/81, come anche chiarito recentemente dal Consiglio di Stato, non trova applicazione ai procedimenti di questa Autorità.

20. Inoltre, non può farsi risalire l'accertamento dell'illecito all'acquisizione del questionario inviato da Sangroservizi. Infatti, altro è la mera rilevazione di fatti nella loro materialità (che può avvenire mediante la mera acquisizione delle dichiarazioni rese dagli operatori, ad esempio nella risposta ad un questionario), altro è l'accertamento di una violazione che, in settori caratterizzati da elevata densità tecnica come quello energetico, costituisce l'esito di complesse valutazioni, non effettuabili nell'immediatezza della percezione.
21. Nel caso di specie, l'acquisizione delle dichiarazioni di Sangroservizi si inscrivono nel più ampio ambito di un'indagine conoscitiva, avviata dall'Autorità al fine di verificare il rispetto della sua disciplina in materia di misura del gas naturale distribuito a mezzo di reti urbane. Si trattava di un'indagine condotta sull'intero territorio nazionale che ha coinvolto tutte le società di distribuzione, di vendita e di trasporto del gas (per un numero complessivo di circa 700 società). A tal fine, è stato istituito un apposito gruppo di lavoro (con determinazione del Direttore Generale dell'Autorità n. 33/07), che ha predisposto un apposito questionario finalizzato all'acquisizione di un numero di informazioni molto elevato e articolato (tanto che è stato necessario pubblicare una guida di compilazione del questionario stesso). È evidente che, in tale contesto, l'esame e la valutazione delle informazioni fornite dagli operatori richiedeva un tempo minimo.
22. In secondo luogo, non può nemmeno accogliersi il rilievo sul mancato rispetto dei termini di chiusura del procedimento, essendo tali termini meramente ordinatori e non perentori. Inoltre, è bene precisare che, in seguito all'indagine conoscitiva sopra richiamata, l'Autorità ha avviato più di cento procedimenti sanzionatori, la gestione dei quali è avvenuta secondo tempistiche complessivamente ragionevoli.
23. In terzo luogo, quanto al fatto che la società avrebbe comunque applicato coefficienti M corretti, si tratta di una circostanza che non rileva ai fini del presente procedimento, con cui si contesta l'omessa esposizione in bolletta del valore del coefficiente applicato.
24. Inoltre, per quanto riguarda l'assenza di danno ai clienti finali, la violazione contestata è un illecito di mera condotta in quanto la legge n. 481/95 individua quale presupposto della sanzione la mera violazione di un provvedimento dell'Autorità, indipendentemente dalle conseguenze che ne derivino.
25. Da ultimo, con la nota del 16 gennaio 2008, Sangroservizi produce copia di una bolletta emessa nel mese di dicembre 2007 da cui risulta che la società ha ottemperato all'intimazione di cui al punto 2 della deliberazione n. 301/07.
26. Viene pertanto meno l'esigenza di adottare il provvedimento prescrivito prospettato al punto 1, lettera b), della deliberazione n. 301/07.

Quantificazione della sanzione

27. L'art. 11 della legge n. 689/1981 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - gravità della violazione;
 - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - personalità dell'agente;
 - condizioni economiche dell'agente.

28. Con deliberazione ARG/com 144/08, l'Autorità ha adottato “*Linee guida sull'applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c), della legge n. 481/95*”, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 246, in data 20 ottobre 2008 (Supplemento Ordinario n. 234).
29. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, Sangroservizi, non indicando nelle bollette il coefficiente M, ha disatteso norme poste dall'Autorità a tutela dei clienti finali contrattualmente più deboli finalizzate a garantire la trasparenza dei documenti di fatturazione.
30. La violazione si è protratta per circa due anni, e risulta estesa a tre località.
31. Inoltre, la condotta illecita non è idonea a determinare indebiti vantaggi per la società, né sono stati accertati rilevanti conseguenze pregiudizievoli per il mercato della vendita al dettaglio.
32. Per quanto riguarda l'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, Sangroservizi afferma che dovrebbe essere considerato il fatto di aver tempestivamente esposto nelle bollette il coefficiente M.
33. In realtà, tale circostanza non costituisce “ravvedimento operoso” ma mero adempimento della norma violata e rileva, pertanto, ai fini della durata dell'illecito (cfr. paragrafo 30).
34. Quanto al criterio della personalità dell'agente, la società non si è resa responsabile di analoghe violazioni di provvedimenti dell'Autorità.
35. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, la società ha un fatturato rilevante di circa 2,6 milioni di euro.

DELIBERA

1. è accertata la violazione da parte di Sangroservizi S.r.l. delle disposizioni in merito al c.d. coefficiente M di cui all'art.17, comma 1, della deliberazione n. 237/00, successivamente recepite dalle deliberazioni n. 207/02 e n. 138/03;
2. è irrogata a Sangroservizi S.r.l. ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/1995, una sanzione amministrativa pecuniaria, pari a euro 25.822,84;
3. non si ravvisano i presupposti per adottare il provvedimento di natura prescrittiva ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95;
4. si ordina a Sangroservizi S.r.l. di pagare la suddetta sanzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato (recante codice ente “QAE” e codice tributo “787T”), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (*Allegato A*), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
5. decorso il termine di cui al precedente punto 4, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo “788T”); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81 (codice tributo “789T”);

6. si ordina a Sangroservizi S.r.l. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
7. il presente provvedimento sarà notificato a Sangroservizi S.r.l., Via Roma 2, 66041 Atessa (CH), e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

22 novembre 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis